



COMUNE DI CASAMASSIMA

**DISCIPLINARE
DEL MERCATO
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (MARKET FARM)**

Articolo 1

Premessa

Il Mercato degli imprenditori agricoli (FARMER MARKET) è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

L'obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Per imprenditore agricolo si intende ai sensi dell'art. 2135 del c.c. così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali, si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalla proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n.3510 del 20/11/07, in attuazione dell'art.1, comma 1065 della Legge 27/12/03, n.296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per rafforzazione dei mercati, cosiddetti Farmers' Market, riservati all'esercizio, della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 2

Ubicazione, caratteristiche ed orari del mercato

Il mercato degli imprenditori agricoli (MARKET FARM) di Casamassima avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: area mercatale in Piazzale Baden Powell

Dimensioni: n. 12 posteggi aventi dimensione 4 x 6 mt cadauno

Frequenza settimanale nella giornata di mercoledì

Orari: ore 07:30 - 19:00;

Merceologia: prodotti di cui al successivo articolo 4

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate durante il predetto

mercato, attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale.

Articolo 3

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale locale e comunque provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole utilizzate, posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita

Vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01: L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296 dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa;

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato le aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, purchè in possesso dell'iscrizione nel registro imprese ai sensi del Dlgs.228/01

Articolo 4

Categorie merceologiche rappresentate

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato degli imprenditori

agricoli sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti; essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animate, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione, con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.; erbe officinali e aromatiche;

Modalità di vendita

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli ne è ammessa la degustazione per la promozione dell'attività produttiva.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dai cap. 3 dell'allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento e con l'osservanza di quanto indicato dalle competenti autorità sanitarie.

È vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben visibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali, di norma, non possono sostenere nell'area del mercato, salvo specifica autorizzazione.

Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, in conformità con le normative sanitarie e di inquinamento acustico.

Articolo 6

Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato oltre alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare, devono:

- esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- provvedere alla completa pulizia dello spazio occupato dal proprio posteggio e della zona circostante di pertinenza;

Ogni espositore è tenuto a versare la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore, qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino che lo stesso non abbia provveduto allo sgombro totale delle merci ed alla pulizia del proprio posteggio, come sopra prescritto, all'interessato sarà addebitata, in occasione della successiva occupazione la tassa giornaliera rifiuti solidi urbani oltre agli oneri derivanti dalla chiamata degli addetti allo spazzamento.

Gli espositori si assumono tutte le responsabilità, esonerando espressamente il Comune per danni a persone o cose, compresi quelli derivanti o cagionati dalla vendita dei prodotti o dalle loro attrezzature.

Articolo 7

Gestione del Farmer market

Il Comune gestisce il farmer market anche avvalendosi di associazioni ed Enti non-profit che persegono nel proprio statuto le finalità di cui al presente disciplinare.

Articolo 8

Modalità di presentazione delle istanze e gestione del farmer market

Le domande di assegnazione del posteggio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs.18.05.2001, dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto dal Comune a seguito di avviso pubblico. Le istanze incomplete, ove possibile, dovranno essere integrate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di documentazione da parte dei

Comune, pena l'archiviazione delle stesse. Le domande presentate prive di sottoscrizione saranno respinte.

I posteggi saranno assegnati alle aziende ubicate nel territorio di Casamassima o del Comuni della Provincia di Bari ovvero della Regione Puglia, tenendo conto della data di protocollo di arrivo delle istanze al protocollo del Comune.

Il presente disciplinare ha natura transitoria. Lo stesso potrà essere modificato e integrate in occasione dell'istituzione definitiva del mercato ai sensi di legge.